

Correzione

Decreto federale su una nuova Costituzione federale

del 18 aprile 1999 (RS 101; RU 1999 2556)

Art. 129 cpv. 1 e 2

Invece di:

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni. getto e al periodo di calcolo delle imposte,

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'og alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

Leggasi:

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

26 ottobre 1999

Cancelleria federale